



**Ordine provinciale dei consulenti  
del lavoro di Cremona**



**Ordine dottori commercialisti e  
esperti contabili di Cremona**

## **Seminario**

# **La Riforma dello Sport: aspetti fiscali e giuslavoristici**

**avv. Biagio Giancola**

**30 ottobre 2023**

**MR**

## Quando nasce la Riforma dello Sport?

Il Parlamento, con la [Legge 86/2019](#), ha delegato il Governo ad adottare misure per il riordino:

- del Comitato olimpico nazionale italiano (Coni)
- della disciplina di settore
- delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici (ASD /SSD)
- del rapporto di lavoro sportivo (ART. 5 L. 86/19).

# Decreti attuativi

**D.Lgs. 36/2021** “riordino delle disposizioni in materia di enti sportivo professionistici e dilettantistici, di lavoro sportivo” (cd. “**Riforma dello Sport**”);

**D.Lgs. 37/2021** recante “misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso e esercizio della professione di agente sportivo”;

**D.Lgs. 38/2021** recante “misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi”;

**D.Lgs. 39/2021** “semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi”;  
(RAS)

**D.Lgs. 40/2021** “misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali”

# LA RIORGANIZZAZIONE DEGLI ENTI SPORTIVI



**AGOSTO 2022**

**REGISTRO CONI 2.0**

**Registro Nazionale Attività Sportive Dilettantistiche RNASD**  
**RAS**



**TRASMIGRAZIONE DATI delle ASD/SSD**

# L'adeguamento statutario ai sensi del D.Lgs. 36/2021

# L'adeguamento statutario delle ASD/SSD ai sensi del D.Lgs. 36/2021

## Primi aspetti

Ai sensi dell'art. 7 comma 1 quater D.Lgs. 36/2021 data ultima per l'adeguamento è il 31 dicembre 2023;

(Attenzione ai tempi dell'Agenzia Entrate per la registrazione e data certa e a quelli dei notai per le SSD)

**Quorum deliberativi e costitutivi statutari.** Per le ASD, qualora nulla è detto in statuto -> art. 21 codice civile (Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti)

**Esenzione imposta di registro (art. 12 comma 2 bis D.Lgs. 36/2021)** Si suggerisce di indicare direttamente nel verbale di assemblea straordinaria dei soci che lo statuto h è modificato esclusivamente per renderlo adeguato alla riforma dello sport e nello specifico agli art... del Dlgs 36/2021

**Art. 6 D.Lgs. 39/2021:** la mancata conformità dello statuto ai criteri stabiliti, rende inammissibile la richiesta di iscrizione al RAS e, per quanti vi sono già iscritti, comporta la cancellazione d'ufficio dallo stesso

# L'adeguamento statutario delle ASD/SSD ai sensi del D.Lgs. 36/2021

## Art.6 - FORMA GIURIDICA:

**Gli enti sportivi potranno assumere la forma di:**

### **ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE (ASD)**

- Associazioni prive di personalità giuridica
- Associazioni con personalità giuridica di diritto privato

### **SOCIETÀ CAPITALI (di cui al libro V titolo V e VI del c.c.)(SSD)**

1. Società per azioni
2. Società in accomandita per azioni
3. Società a responsabilità limitata
4. Società cooperative (reintrodotte dal correttivo bis D.lgs. 163/2022)

### **NOVITA'**

**ETS** iscritti nel RUNTS (Fondazioni, etc.) che svolgano attività sportiva ai sensi dell'art.5, lett.t) del d.lgs.117/17 quindi che esercitano, come attività d'interesse generale, l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche e sono iscritte al Registro delle attività sportive dilettantistiche

# L'adeguamento statutario delle ASD/SSD ai sensi del D.Lgs. 36/2021

## Art.6 - FORMA GIURIDICA:

### **Gli Enti del Terzo Settore**

Dovranno essere iscritti sia al RUNTS che al RAS;

in tal caso le norme del decreto saranno applicabili esclusivamente e solo all'attività sportiva dilettantistica esercitata, ed in quanto compatibili con le regole del Terzo Settore in quanto la disciplina del d.lgs. 117/2017 prevale sul d.lgs. 36/2021

# L'adeguamento statutario delle ASD/SSD ai sensi del D.Lgs. 36/2021

## Art.6 - FORMA GIURIDICA:

### **Gli Enti del Terzo Settore**

- La scelta della doppia qualifica risulta particolarmente appetibile per quelle realtà che promuovono una **pluralità di scopo**: si pensi alle associazioni sportive dilettantistiche che realizzano anche **attività culturali (corsi di musica, canto e teatro) ed educative (come il dopo scuola)**.
- Questo è ovviamente sempre possibile per le ASD/SSD, ma il decreto sport d.lgs. 36/2021 introduce il **vincolo della secondarietà delle attività diverse da quelle sportive**. Ne consegue la necessità di verificare che l'attività sportiva risulti comunque l'attività prevalente dell'associazione per poter mantenere la qualifica di ASD o SSD.

# L'adeguamento statutario delle ASD/SSD ai sensi del D.Lgs. 36/2021

## Art. 7 – ATTO COSTITUTIVO E STATUTO

### **Clausole obbligatorie:**

- 1. Denominazione** - va indicata la finalità **sportiva** e la ragione o la denominazione sociale **dilettantistica**;
- 2. L'oggetto sociale** con specifico riferimento **all'esercizio in via stabile e principale** dell'organizzazione e gestione di **attività sportive dilettantistiche**, **ivi compresa** la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica
- 3. L'assenza di fine di lucro** ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 36/2021

# L'adeguamento statutario delle ASD/SSD ai sensi del D.Lgs. 36/2021

## Art. 7 – ATTO COSTITUTIVO E STATUTO

### Clausole obbligatorie:

4. Le norme sull'ordinamento interno ispirato ai **principi di democrazia e di uguaglianza** dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive che assumono la forma societaria per le quali si applicano le disposizioni del codice civile.

~~Voto ai minori~~ (Parere collegio di Garanzia CONI del 29 settembre 2023 non si pone in contrasto con art. 148 c. 3 TUIR che prevede il voto per il solo maggiore di età.)

~~Soci Fondatori anche consiglieri di CD a vita~~

# L'adeguamento statutario delle ASD/SSD ai sensi del D.Lgs. 36/2021

## Art. 7 – ATTO COSTITUTIVO E STATUTO

### **Clausole obbligatorie:**

5. L'obbligo di redazione di rendiconto economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari,

6. le modalità di scioglimento dell'associazione

7. L'obbligo di **devoluzione ai fini sportivi** del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni

(Art. 148 c. 8 lett. b): obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad **altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità**, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

# L'adeguamento statutario delle ASD/SSD ai sensi del D.Lgs. 36/2021

## Art. 7 – ATTO COSTITUTIVO E STATUTO

### **ECCEZIONI** alle clausole obbligatorie

- 1) Per gli **ETS**, anche in forma d'impresa sociale, iscritti al RAS, *“il requisito dell'esercizio in via principale dell'attività dilettantistica ....., non è richiesto”*
- 2) Le **SSD** sono disciplinate dalle disposizioni del codice civile riguardanti il contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto e la forma societaria adottata.

Rimangono applicabili le disposizioni riguardanti il divieto di distribuzione degli utili e quanto previsto all'articolo 8, commi 3 e 4-bis del dlgs 36/2021, e la distribuzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento.

# L'adeguamento statutario delle ASD/SSD ai sensi del D.Lgs. 36/2021

## Art. 7 e 9 – NOVITA' OGGETTO SOCIALE

### Oggetto sociale:

ART. 7: *l'esercizio in **via stabile e principale***

*dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi compresa*

*la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica*

**ART. 9 ATTIVITÀ SECONDARIE E STRUMENTALI:** «*Le associazioni e le società sportive dilettantistiche possono esercitare **attività diverse** da quelle principali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto **lo consentano** e abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti definiti con **decreto** dell'Autorità di governo competente in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.»*

Principi mutuati dal Terzo Settore



# L'adeguamento statutario delle ASD/SSD ai sensi del D.Lgs. 36/2021

## Art. 7 e 9 – NOVITA' OGGETTO SOCIALE

**ART. 7:** .....ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica

FORMAZIONE - iniziative finalizzate alla formazione e all'aggiornamento dei tesserati dell'Organismo sportivo che ha affiliato e riconosciuto ai fini sportivi la Asd/Ssd, incluse **le attività di divulgazione dei valori dello sport** quale strumento di miglioramento della vita e della salute, nonché mezzo di educazione e di sviluppo sociale, con particolare attenzione a temi come la tecnica della disciplina sportiva, i controlli sanitari, le norme di sicurezza dei tesserati, e l'ordinamento sportivo. Le attività formative possono essere organizzate direttamente dall'organismo sportivo o dalla stessa Asd/Ssd in possesso dei requisiti didattici richiesti dall'Organismo sportivo che l'ha affiliata e riconosciuta ai fini sportivi e condotte da docenti in possesso di specifiche competenze e professionalità;

DIDATTICA, ossia **l'organizzazione o la partecipazione a corsi di avviamento allo sport** e per la pratica della disciplina sportiva quando in possesso dei requisiti tecnici richiesti dall'Organismo sportivo che l'ha riconosciuta ai fini sportivi e per attività dallo stesso riconosciute;

PREPARAZIONE E ASSISTENZA ALL'ATTIVITÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA



# L'adeguamento statutario delle ASD/SSD ai sensi del D.Lgs. 36/2021

## Art. 7 e 9 – NOVITA' OGGETTO SOCIALE

**ART. 7:** .....ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica

**Letto insieme all'art. 38 comma 1-bis D.Lgs 36/2021** Sono enti sportivi dilettantistici

« le associazioni e le società di cui agli articoli 6 e 7, inclusi gli enti del terzo settore di cui al comma 1-ter, che **svolgono attività sportiva** in tutte le sue forme, con prevalente finalità altruistica, **senza distinzioni tra attività agonistica, didattica, formativa, fisica o motoria.**»

# L'adeguamento statutario delle ASD/SSD ai sensi del D.Lgs. 36/2021

## Art. 7 e 9 – NOVITA' OGGETTO SOCIALE

**ART. 9 ATTIVITÀ SECONDARIE E STRUMENTALI:** «*Le associazioni e le società sportive dilettantistiche possono esercitare attività diverse da quelle principali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti definiti con decreto dell'Autorità di governo competente in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.*»

### COME INTERPRETIAMO «LO CONSENTANO»?

È sufficiente consentire le attività diverse in statuto ovvero vanno indicate una per una in modo specifico?


È già avvenuto che una FEDERAZIONE NON ACCETTASSE L'ISCRIZIONE DI UNA NUOVA ASD SENZA L'ESATTA INDICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIVERSE

A mio avviso è sufficiente consentire in statuto le attività diverse


# L'adeguamento statutario delle ASD/SSD ai sensi del D.Lgs. 36/2021

## Art. 7 e 9 – OGGETTO SOCIALE E SPONSORIZZAZIONI

*“I proventi derivanti da rapporti di **sponsorizzazione, promopubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive** **non rilevano ai fini della determinazione dei limiti da definire**”*



quindi costituiscono **attività diverse**, ma **non concorreranno** alla determinazione dei parametri riferiti alla proporzione tra attività principale e secondaria.



alle **ASD/SSD**, che non siano anche enti del Terzo Settore, sono quindi precluse altre attività ( culturali....) in quanto non aventi carattere secondario e strumentale rispetto alle attività principali, pena la cancellazione dal Registro (se l'attività culturale interessa, occorre valutare l'opportunità d'ingresso nel Terzo Settore)

# L'adeguamento statutario delle ASD/SSD ai sensi del D.Lgs. 36/2021

## Art. 7 e 9 – NOVITA' OGGETTO SOCIALE

**ART. 9 C. 1 TER** : “Il **mancato rispetto per due esercizi consecutivi** dei criteri di cui sopra comporta la **cancellazione d'ufficio** dal Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

### DUBBI IRRISOLTI

CHI CONTROLLA?

COME E QUANDO AVVENGONO I CONTROLLI?


GLI ENTI DOVRANNO INVIARE IL RENDICONTO FINALE/BILANCIO APPROVATO?

COME ACCERTIAMO LA BONTA' DELLA RENDICONTAZIONE NELLE ASD?


# L'adeguamento statutario delle ASD/SSD ai sensi del D.Lgs. 36/2021

## Art. 8 «assenza di fine di lucro»

*« Le associazioni e le società sportive dilettantistiche destinano **eventuali utili o avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio**»*



**NESSUNA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI**




Confermato il principio di diritto previsto dall'art. 90 L.298/2002 e dall'art. 148 c. 8 lett. a) TUIR

# L'adeguamento statutario delle ASD/SSD ai sensi del D.Lgs. 36/2021

## Art. 8 «assenza di fine di lucro»

L'art. 8 comma 2, **estende** il divieto di distribuzione indiretta degli utili oltre che a «**soci ed associati**» anche a « **lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali**, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra causa di scioglimento del rapporto»



Per l'individuazione delle categorie e dei parametri si rimanda alla normativa del Terzo Settore ( art. 3 comma 2 ultimo periodo e 2 bis Dlgs 112/2017)

# L'adeguamento statutario delle ASD/SSD ai sensi del D.Lgs. 36/2021

Art. 8 rinvia per la distribuzione indiretta di utili all'«art. 3 comma 2 ultimo periodo Dlgs 112/2017»

si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

**Lett. a):** la corresponsione ad **amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali** di compensi individuali, alternativamente:

- **non proporzionati** all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze
- o comunque **superiori a quelli previsti** in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

# L'adeguamento statutario delle ASD/SSD ai sensi del D.Lgs. 36/2021

## Art. 8 rinvia per la distribuzione indiretta di utili all'«art. 3 comma 2 ultimo periodo Dlgs 112/2017»

si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

**Lett b):** la corresponsione ai **lavoratori subordinati o autonomi (p.iva e co.co.co)** di retribuzioni o compensi:

- **superiori del quaranta per cento** rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'[articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81](#), **salvo comprovate esigenze** attinenti alla **necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività** (di interesse generale di cui all'articolo 2, comma 1);

**ATTENZIONE:** NON SI APPLICANO LE ALTRE LETTERE DELL'ART. 3 C. 2 D.LGS 112/2017 in quanto l'art. 8 estende e limita il divieto di distribuzione indiretta esclusivamente ai soggetti indicati all'art. 8 c. 2 D.Lgs. 36/2021, senza riferirsi ad altri fatti oggettivi.

# L'adeguamento statutario delle ASD/SSD ai sensi del D.Lgs. 36/2021

## Art. 8 rinvia per la distribuzione indiretta di utili all'«art. 3 comma 2 ultimo periodo Dlgs 112/2017»

Gli enti dilettantistici *costituiti nelle forme di società di capitali e cooperative di cui al Libro V, Titoli V e VI del [codice civile](#)*, possono destinare una

- **quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali**, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti,
  - ad **aumento gratuito del capitale sociale** sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti,
  - oppure alla **distribuzione**, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, **di dividendi ai soci**, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

# L'adeguamento statutario delle ASD/SSD ai sensi del D.Lgs. 36/2021

**Art. 8 rinvia per la distribuzione indiretta di utili all'«art. 3 comma 2 ultimo periodo Dlgs 112/2017»**

Gli enti dilettantistici *costituiti nelle forme di società di capitali e cooperative di cui al Libro V, Titoli V e VI del [codice civile](#)*, possono destinare una

- **quota inferiore al cinquanta per cento** degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte

eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti,  
La percentuale degli utili è aumentata **dal 50 al 80%**

per ASD/ASD che gestiscono piscine, palestre o impianti sportivi



**Finalità di promuovere investimenti**

- oppure alla **distribuzione**, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi a società in forma di società di capitali superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

# L'adeguamento statutario delle ASD/SSD ai sensi del D.Lgs. 36/2021

Come si coordina la **parziale distribuzione di dividendi** di cui all'art. 8 c. 2 d.lgs. 36/2021 con il **divieto assoluto ai sensi dell'art. 148 comma 3 TUIR lett a)**?

**Art. 148 c. 3 lett. a** *«divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge»*

Non esistono precedenti o documenti di prassi dell'Agenzia delle Entrate.

# L'adeguamento statutario delle ASD/SSD ai sensi del D.Lgs. 36/2021

Come si coordina la **parziale distribuzione di dividendi** di cui all'art. 8 c. 2 d.lgs. 36/2021 con il **divieto assoluto ai sensi dell'art. 148 comma 3 TUIR lett a)?**

Attualmente coesistono **due orientamenti dottrinari**

**1. Incompatibilità** della parziale distribuzione degli utili con art. 148 TUIR

**2. Compatibilità** con art. 148 TUIR (doppia argomentazione)

- argomento letterale:

rubrica dell'art. 8 dlgs 36/2021 «Assenza di fine di lucro»

- argomento sistematico:

art. 148 co. 3 lett. a) ultimo periodo prevede espressamente

*«salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge»*

CONCLUSI GLI ASPETTI RIFERIBILI ALL'ADEGUAMENTO DELLO STATUTO AL D.LGS. 36/2021, si individuano alcune norme di interesse:

ART. 10 - RICONOSCIMENTO ASD/SSD A FINI SPORTIVI

ART. 11 - INCOMPATIBILITA' DI CARICHE

ART: 7 BIS - DESTINAZIONE D'USO DEI LOCALI UTILIZZATI

## ART. 10 - RICONOSCIMENTO A FINI SPORTIVI

*"La certificazione della effettiva natura dilettantistica dell'attività svolta da società e associazioni sportive, ai fini delle norme che l'ordinamento ricollega a tale qualifica, avviene mediante l'iscrizione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, tenuto dal Dipartimento per lo sport, il quale trasmette annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle entrate l'elenco delle società e delle associazioni sportive ivi iscritte."*

# INCOMPATIBILITA' DI CARICHE

| Art. 11 d.lgs. 36/2021  | art. 90 c. 18 bis L.289/2002   |
|---|--|
| <p><i>“E’ fatto divieto agli amministratori delle associazioni e società sportive dilettantistiche <u>di ricoprire qualsiasi carica</u> in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, e ove paralimpici, riconosciuti dal CIP “</i></p> | <p><i>“E’ fatto divieto agli amministratori delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di <b>ricoprire la medesima carica</b> in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.”</i></p> |

## ART. 7 BIS DESTINAZIONE D'USO DEI LOCALI UTILIZZATI

*"Le sedi delle ASD/SSD in cui si svolgono le relative attività statutarie, purché non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministero dei lavori pubblici n. 1444 del 2 aprile 1968 indipendentemente dalla destinazione urbanistica".*

*Comma Mutuato dall'art. 71 CTS*

Risolve le problematiche di molte ASD/SSD, i cui impianti hanno destinazioni d'uso non sportivo ( magazzini, uffici...).

# In estrema sintesi. Ecco la griglia delle modifiche statutarie minime per adeguamento dello statuto

Per **l'oggetto sociale** “l'esercizio **in via stabile e principale** dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica”

La possibilità di svolgere “**attività diverse** da quelle principali che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali”

Inserimento della **clausola di incompatibilità** per cui è fatto divieto agli amministratori “di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e ove paralimpici, riconosciuti dal CIP”

verificare la **clausola di divieto di distribuzione indiretta di utili**, e la sua conformità al comma dell'art. 8 del Dlgs 36/2021 “è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto”

Per le asd: **l'elettorato attivo anche per i minori** (esercitabile da chi ne ha la responsabilità genitoriale)



# Le cooperative sportive dilettantistiche

## CARATTERISTICHE E FINALITA' DELLE COOPERATIVE

- 1. sono società a capitale variabile** (il socio può entrarvi o uscirne senza che ciò costituisca variazione dell'atto costitutivo o dello statuto: c.d. principio della “porta aperta”);
- 2. hanno scopo mutualistico** (e quindi non propriamente lucrativo, bensì quello di **creare vantaggio ai propri soci** in termini di occasioni lavorative, prezzi inferiori rispetto al mercato, gruppi collettivi di acquisto, etc.);
- 3. garantiscono il principio fondamentale della “democraticità”** (come regola generale in assemblea ogni socio ha un voto, qualunque sia il valore della sua quota).

# Le cooperative sportive dilettantistiche

## CARATTERISTICHE E FINALITA' DELLE COOPERATIVE

Le **cooperative sportive dilettantistiche** sono caratterizzate dalla **tipologia dell'attività svolta**, ovvero l'esercizio di attività sportive dilettantistiche, e possono configurarsi come:

- **cooperative “*di utenza*”**: i soci coincidono con i **fruitori** dell'attività sportiva;
- **cooperative “*di lavoro*”**: i soci sono **lavoratori** della cooperativa, istruttori della disciplina sportiva, diversi dai fruitori dell'attività;
- **cooperative “*miste*”**: ricorrono entrambe le casistiche sopra specificate.

Importante ricordare che nello statuto va ricompreso l'esercizio di attività didattica e che, nel caso **l'attività sportiva sia volta alla gestione di servizi socio-sanitari** ed educativi, la cooperativa può chiedere il riconoscimento di cooperativa **“sociale”** (di tipo “A”).

# Le cooperative sportive dilettantistiche

## IL REQUISITO STATUTARIO DELLA MUTUALITA' PREVALENTE (Art. 2514 c.c.)

In primo luogo, lo statuto deve prevedere obbligatoriamente alcune clausole:

- a) il **divieto di distribuire i dividendi** in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;*
- b) il **divieto di remunerare gli strumenti finanziari** offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;*
- c) il **divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori**;*
- d) l'**obbligo di devoluzione**, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.”*

# Le cooperative sportive dilettantistiche

## IL REQUISITO SOSTANZIALE DELLA MUTUALITA' PREVALENTE (Art. 2512 e 2513 c.c.)

- 1) svolgono la loro **attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi**; ➡ ricavi vendite o prestazioni verso soci, etc, superiori al 50% dei ricavi complessivi
- 2) **si avvalgono prevalentemente**, nello svolgimento della loro attività, **delle prestazioni lavorative dei soci**; ➡ costo del lavoro dei soci supera il 50% del totale del costo del lavoro
- 3) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, **degli apporti di beni o servizi da parte dei soci**. ➡ Costo produzione servizi ricevuti dai soci è superiore al 50% dei costi di merci o materie prime acquistate

# Le cooperative sportive dilettantistiche

## Art. 2521 cc

L'atto costitutivo stabilisce le regole per lo svolgimento dell'attività mutualistica e può prevedere che la società svolga la propria attività anche con terzi (tesserati o non tesserati).

Inoltre, l'**atto costitutivo deve indicare:**

**n. 8):** le regole per la ripartizione degli utili e i criteri per la ripartizione dei ristorni;

## Art.2545 sexies cc

L'atto costitutivo determina i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla **quantità e qualità degli scambi mutualistici.**

L'assemblea può deliberare la **ripartizione dei ristorni a ciascun socio** anche mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o con l'emissione di nuove azioni

# Le cooperative sportive dilettantistiche

**Quindi il ristorno** è l'istituto giuridico attraverso cui la cooperativa SSD realizza la "mutualità", compendiando il **vantaggio economico per il socio** in base al grado di partecipazione di questi alla vita e all'attività della cooperativa.

Costituisce una delle destinazioni dell'utile a favore dei soci.

L'utile distribuito rappresenta la remunerazione del capitale investito

A differenza dei dividendi, infatti, i ristorni non sono proporzionali alle quote del capitale conferito, ma rapportate agli scambi intervenuti tra cooperativa e socio e sono determinati con riferimento alle sole transazioni intercorse con i soci e sono distribuiti alla condizione che la gestione mutualistica abbia generato risorse distribuibili.

Infatti le riserve di bilancio non sono destinabili a ristorni.

# Le cooperative sportive dilettantistiche

## Art.8 comma 3 ultimo periodo

*Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano agli enti costituiti nelle forme delle **società cooperative a mutualità prevalente** di cui all'[articolo 2512 del codice civile](#).*

**Quindi è ammesso per le cooperative sportive il ristorno** per permettere il **vantaggio economico per il socio** in base al grado di partecipazione di questi alla vita e all'attività della cooperativa.

Allo stesso modo è permessa la **trasmissibilità della quota sociale** (art. 8 comma 4 dlgs 36/2021), per i soci di cooperativa

# IL Registro Naz. delle Attività Sportive Dilettantistiche (art. 5 D.Lgs. 39/2021) cd. "RAS"

Nel RAS, previa domanda ai sensi dell'art. 6 dlgs 39/2021, sono iscritte tutte le ASD (con o senza personalità giuridica), le SSD (società di capitali o cooperative), anche nella forma di Enti del Terzo Settore o Imprese Sociali, che:

- svolgano attività sportiva (compresa l'attività agonistica)
- posseggano i requisiti statutari richiesti

## PROCEDIMENTO DI ISCRIZIONE:

1. **L'ASD/SSD** invia la **domanda di iscrizione** dello statuto ai principi CONI e CIP, **invia al**

2. **Il Dipartimento per lo sport** verifica dall'ASD/SSD, ed ancora che tale attività ab

nell'ambito di una Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o di un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP.

**EFFETTI DELL'ISCRIZIONE AL RAS:** **certifica la natura sportiva dilettantistica di Società e Associazioni sportive, anche per tutti gli effetti fiscali che l'ordinamento ricollega a tale qualifica**

L'Autorità politica delegata in materia di sport provvede annualmente ad aggiornare l'elenco delle attività sportive, coinvolgendo il CONI e il CIP per gli ambiti di rispettiva competenza.

# Obbligo di aggiornamento del RAS

Art. 6 c. 3 D.Lgs. 39/2021: **entro il 31 gennaio** dell'anno successivo rispetto a quello in cui interviene la modifica

Le ASD/SSD devono trasmettere telematicamente all'**Organismo affiliante (FSN/DSA/EPS)**, qualsiasi **variazione** inerente l'aggiornamento dei dati, gli amministratori in carica e qualsiasi modifica circa:

a) ragione sociale o denominazione, la natura giuridica, il codice fiscale e l'eventuale partita IVA

a-bis) modifiche atto costitutivo e statuto

b) dati inerenti alla sede legale e i recapiti

c) data dello statuto vigente;

d) la dichiarazione contenente l'indicazione dell'oggetto sociale e le attività sportive, didattiche e formative;

e) la dichiarazione contenente l'indicazione della composizione e della durata dell'organo amministrativo e delle generalità del legale rappresentante e degli amministratori;

f) I dati dei tesserati



# **OTTENUTA L'ISCRIZIONE AL RAS, per le ASD è possibile ottenere la PERSONALITA' GIURIDICA.- ART. 14 D.Lgs. 36/2021**

Novità per ASD

In alternativa al D.P.R. 361/2000, con la **domanda di iscrizione al RAS** le ASD può presentare **l'istanza di riconoscimento della personalità giuridica**.

All'istanza andranno allegati:

- il rendiconto economico finanziario o il bilancio di esercizio approvato dall'assemblea e il relativo verbale;
- i verbali che apportano modifiche statutarie con gli statuti modificati;

## **ASD RICONOSCIUTE AI SENSI DEL DPR 361/2000**

l'efficacia dell'iscrizione nei registri delle persone giuridiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 è sospesa, fintanto che sia mantenuta l'iscrizione al al RAS.

Questo significa che: nel periodo di sospensione, le ASD riconosciute **NON** perdono la personalità giuridica acquisita con la pregressa iscrizione MA semplicemente **NON** si applicano le disposizioni di cui al DPR n. 361 del 2000.



# PERSONALITA' GIURIDICA di ASD – ART. 14 D.Lgs. 36/2021

## NECESSARIO L'INTERVENTO DEL NOTAIO

Il notaio che redige l'atto costitutivo e lo statuto di ASD verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente e, in particolare:

- 1- la natura ~~dilettantistica~~;
- 2- il patrimonio minimo;

Se ASD già presente nel RAS, il notaio, verificato il **PATRIMONIO MINIMO**, richiede direttamente l'inserimento dell'associazione tra quelle dotate di personalità giuridica.

# PERSONALITA' GIURIDICA di ASD – ART. 14 D.Lgs. 36/2021

## IL PATRIMONIO MINIMO

somma liquida e disponibile non inferiore a € 10.000 (art. 14 c. 3 ter D.Lgs. 36/2021)

Se il patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale.

### Diminuzione oltre 1/3 (Art. 14 c. 3-quaterd.lgs. 39/2021)

Se il patrimonio minimo è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione deve senza indugio **convocare l'assemblea** per deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

#### DUBBI DA SCIogliere

Come può il Consiglio Direttivo monitorare in assenza di un adeguato assetto contabile tipico delle ASD che non redigono Bilanci ma rendiconti finanziari?

# Il lavoro dello sportivo dilettante dopo la riforma

| Fino al 30.06.2023  | Dal 01.07.2023  |
|---|---|
|   | <b>Obbligo di tesseramento</b><br>art. 15 d.lgs. 36/21  |
| <b>Figura atipica</b><br>(basta l'esercizio diretto di attività sportiva dilettantistiche o co.co.co amministrativi-gestionali) | <b>Figura tipica</b><br>art. 25 c. 3 d.lgs. 36/21<br>Lav. Subordinato - Autonomo (p.iva)<br>Co.co.co<br>No Co.co.co amministrativi-gestionali |
| <b>Reddito diverso</b><br>Art. 67 c. 1 lett. h) TUIR  | <b>Reddito da lavoro</b>  |
| <b>Esenzione fiscale fino a 10 K</b><br>Art. 69 TUIR  | <b>Esenzione fiscale fino a 15 K</b><br>Art. 36 c. 6 d.lgs. 36/21   |
| No previdenza<br>No assistenza  | <b>Tutele previdenziali e assistenziali sopra i 5 K</b><br>Art. 35 c. 8 bis d.l.gs 36/21  |
| <b>Attenzione alle pronunce del 2021 e 2022 della Cassazione</b>  |   |

# Esenzione IVA attività sportive: criticità e risvolti pratici

| Art. 5 c. 15- quater D.L 146 /2021  | Art. 36 bis D.L. 75 / 2023   |
|---|--|
| Efficace dal 1° luglio 2024   | In vigore dal 17 agosto 2023   |
| <p>L'esenzione dall'imposta si applica inoltre alle seguenti operazioni, <b>a condizione di non provocare distorsioni della concorrenza a danno delle imprese commerciali soggette all'IVA:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1)</li><li>2) le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica rese da <b>associazioni sportive dilettantistiche</b> alle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica ovvero nei confronti di associazioni che svolgono le medesime attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;</li></ol> | <p><b><i>Le prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport, compresi quelli didattici e formativi, rese nei confronti delle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica da parte di organismi senza fine di lucro, compresi gli enti sportivi dilettantistici di cui all'<a href="#">articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36</a>, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto.</i></b></p> <p><b><i>2. Le prestazioni dei servizi didattici e formativi di cui al comma 1, rese prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si intendono comprese nell'ambito di applicazione dell'<a href="#">articolo 10, primo comma, numero 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633</a></i></b></p> |

# Esenzione IVA attività sportive: criticità e risvolti pratici

| Art. 5 c. 15- quater D.L 146 /2021            | Art. 36 bis D.L. 75 / 2023  |
|---|---|
| Efficace dal 1° luglio 2024                   | In vigore dal 17 agosto 2023  |
| Abroga espressamente art. 4 c. 4 DPR 633/1972 | <b><i>Non abroga art. 4 c. 4 DPR 633/1972<br/>(coesistenza delle norme di esclusione iva e esenzione iva)</i></b> |

# Esenzione IVA attività sportive: criticità e risvolti pratici

Prima dell'emanazione dell'art. 36-bis D.L 75/2023

Le prestazioni sportive erogate dagli enti sportivi potevano assumere, ai fini IVA, due configurazioni:

a) **imponibilità IVA “ordinaria” al 22%** nei seguenti casi:

- Corrispettivi per **corsi sportivi aperti al pubblico, ossia non in favore di soggetti non soci o non tesserati** (es. corsi di nuoto libero)
- svolgimento, **anche in favore di soci o tesserati**, di attività sportive “non riconosciute”;

b) **esclusione dal campo di applicazione dell'IVA**, ai sensi dell'art. 4, commi 4 e 7, del D.P.R. 633/1972 (decreto IVA) in presenza di **attività sportive (riconosciute) erogate in favore di soggetti “privilegiati” (soci o tesserati, ovvero altre ASD/SSD affiliate alla medesima FSN/DSA/EPS)** purché:

- lo statuto aderente ai requisiti dell'art. 148 Tuir e dall'art. 4 del decreto IVA (assenza scopo di lucro, democraticità, obbligo rendiconto finanziario, etc);
- lo statuto sia registrato all'Agenzia delle Entrate;
- le clausole statutarie siano effettivamente rispettate;
- sia stato presentato **il Modello EAS** (disposizione abrogata dalla Riforma dello sport a decorrere dal 05/09/2023).

# Esenzione IVA attività sportive: criticità e risvolti pratici

dopo dell'emanazione dell'art. 36-bis D.L 75/2023

L'Esenzione Iva si applica a:

- 1. qualsiasi attività sportiva** (anche non “riconosciuta” ????),
- svolta **in favore anche di non soci e non tesserati**,
- 3. erogata da organismi senza fine di lucro** (ASD, SSD, Enti del Terzo Settore, società commerciali senza scopo di lucro, quali le cooperative sociali).

Nel concetto di “prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport” potranno (è opportuna una conferma da parte dell'Agenzia Entrate) essere ricomprese anche le attività di mera messa a disposizione degli spazi e/o di noleggio di **attrezzatura sportiva in favore di persone** che utilizzano tali spazi o tali attrezzature per lo svolgimento di attività sportiva.

# Esenzione IVA attività sportive: criticità e risvolti pratici

## DUBBI DA SCIogliere

### 1. L'Esenzione IVA si applica anche alle discipline sportive non riconosciute?

Ai fini delle imposte sui redditi, i corrispettivi relativi alle attività sportive non riconosciute, ovvero svolti nei confronti di non soci/non tesserati, saranno comunque imponibili, ed i relativi istruttori non potranno essere inquadrati come lavoratori sportivi.

### 2. L'esenzione IVA richiede che chi eroghi i servizi connessi all'e attività sportive sia un "organismo senza scopo di lucro".

In assenza di un documento di prassi dell'Agenzia delle Entrate sorge un conflitto tra l'esenzione IVA ai sensi dell'art. 36 bis D.L.75/2023 e l'art. 8 D.Lgs. 36/2021 che ammette la parziale distribuzione dei dividendi. Si potrebbe perdere il diritto di applicare l'esenzione dall'imposta.

# **Esenzione IVA attività sportive: criticità e risvolti pratici**

**Cosa succederà dal prossimo 01/07/2024?**

**L'Art. 4 c. 4 e 7 DPR 633/1972** sarà abrogato in relazione ai corrispettivi derivanti da attività sportive dilettantistiche, che saranno considerati esenti da IVA a seguito dell'introduzione dei nuovi commi 4 e 5 all'art. 10 del D.P.R. 633/1972 (decreto IVA).

L'abrogazione è stata disposta dall'art. 5, comma 15-quater, lett. b) del D.L. 15/10/2021 n. 146, che ha recepito una datata procedura di infrazione nei confronti dello stato italiano da parte della UE.

**Dal 01/07/2024 non sarà più possibile, pertanto, operare in regime di de-commercializzazione (esclusione) da IVA.**

In concreto, a decorrere dal 01/07/2024, i corrispettivi sportivi potranno solamente essere considerati esenti: o ai sensi dell'art. 36-bis del



# Esenzione IVA attività sportive: criticità e risvolti pratici

## Cosa succederà dal prossimo 01/07/2024?


In concreto, a decorrere dal 01/07/2024, i corrispettivi sportivi potranno solamente essere considerati esenti: o ai sensi dell'art. 36-bis del D.L. 75/2023, di cui sopra, o ai sensi dei nuovi commi 4 e 5 dell'articolo 10 del decreto IVA.

Ciò comporterà che, a decorrere da tale data:

- **tutte le ASD dovranno aprire la P.IVA;**
- **tutte le operazioni** dalle quali derivano corrispettivi per lo svolgimento di attività sportiva dovranno essere **fatturate** (in modalità elettronica) o certificate attraverso i registratori di cassa elettronici, registrate ai fini IVA e dovranno essere oggetto di dichiarazione annuale IVA e comunicazioni periodiche (LI.PE), a meno che:
  - a) il sodalizio sportivo opti per la **L. 398/1991** (che prevede l'esonero da tutti i suddetti adempimenti);
  - b) oppure, se non ha optato per la 398, o ha superato il plafond, non **opti per la “dispensa dagli adempimenti e dagli obblighi di fatturazione e di registrazione IVA, rinunciando al diritto di detrazione dell'IVA con ulteriore esonero dalla presentazione della dichiarazione annuale”** previste dall'art. 36-bis del **decreto IVA**, che consente di evitare diversi obblighi formali (ma richiede, in caso di svolgimento anche di attività imponibili, quali la pubblicità e sponsorizzazione, la tenuta di una contabilità separata).

# SPORT BONUS 2023

La legge di bilancio (legge 29/12/2022, n. 197, art. 1, comma 614) ha esteso anche per l'anno 2023 per le **sole imprese** la possibilità di effettuare **erogazioni liberali** per interventi di manutenzione e restauro di **impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche** già prevista dalla legge di bilancio per l'anno 2019 all'art. 1 commi da 621 a 626.



**credito di imposta pari al 65 %**

**dell'importo erogato da utilizzarsi in tre quote annuali di pari importo**

Il limite di credito d'imposta sull'importo erogabile **è pari al 10 per mille dei ricavi annui (riferiti al 2022)**, mentre l'ammontare complessivo del credito di imposta riconosciuto a tutte le imprese non può eccedere i 15 milioni di euro per l'anno in corso.

Il D.P.C.M 30 aprile 2019 prevede l'apertura di due finestre temporali rispettivamente il 30 maggio e il 15 ottobre. Quindi fino al 16 novembre 2023 le imprese potranno presentare la domanda di ammissione al procedimento ed essere così autorizzati a effettuare l'erogazione liberale.

A seguito delle erogazioni effettuate e certificate dagli enti destinatari, il Dipartimento autorizza le imprese a usufruire del credito di imposta dandone contemporaneamente comunicazione all'Agenzia delle entrate.



# MINORI - PARI OPPORTUNITA' E VIOLENZA DI GENERE (ART. 16 D.Lgs. 39/2021)

Le FSN/DSA/EPS, sentito il parere del CONI, hanno predisposto al 31.08.2023, le **linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione (etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale).**

Le linee guida hanno validità quadriennale.

Le ASD/SSD/ETS e le Società sportive professionistiche devono predisporre e **adottare entro dodici mesi dalla comunicazione delle linee guida**, modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva nonché codici di condotta ad esse conformi.

In caso di affiliazione a più Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva e Associazioni benemerite, esse possono applicare le linee guida emanate da uno solo degli enti di affiliazione dandone comunicazione all'altro o agli altri.

# MINORI - PARI OPPORTUNITA' E VIOLENZA DI GENERE (ART. 16 D.Lgs. 39/2021)

## MANCATO ADEGUAMENTO ALLE LINEE GUIDA – ART. 16 D.Lgs. 39/2021 CONSEGUENZE

Le **ASD/SSD** e le società sportive professionistiche che mettano di predisporre modelli e codici di condotta sono **sanzionate** (secondo le procedure disciplinari adottate dalle Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva e associazioni benemerite a cui esse sono affiliate).

Le ASD/SSD e le Società sportive professionistiche, **già dotate di un modello organizzativo e di gestione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231**, possono semplicemente **integrarlo** con le disposizioni a tutela dei minori ed a presidio della violenza di genere.

## POTERE SANZIONATORIO DELL'ENTE AFFILIANTE

I regolamenti delle FSN/DSA/EPS devono prevedere sanzioni disciplinari a carico dei **tesserati** che abbiano violato i divieti di discriminazione, ovvero siano stati condannati in via definitiva per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 604-bis, 604-ter, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies 609-undecies del codice penale.

# TUTELA DEL MINORE

## certificato del casellario giudiziale chiesto dal datore di lavoro

**In caso di contatti continuativi con minori nell'esercizio di attività sportiva**, il comma 7 dell'**art. 33 D.Lgs. 36/2021**, rinvia espressamente al **D. Lgs 39/2014** in attuazione della direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.

In particolare, **l'art. 2 D.Lgs. 39/2014** (che novella il testo dell'art.25 bis del TU del casellario giudiziario DPR 313/2002) prevede l'obbligo di estrarre il **certificato penale del casellario giudiziale in capo al datore di lavoro che intenda impiegare un lavoratore od un volontario nelle attività sportive organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori**, al fine di verificare l'esistenza di determinati reati ostativi in danno al minore ovvero la presenza di sanzioni interdittive all'esercizio dell'attività che comportino il contatto col minore.

L'estrazione del certificato penale può avvenire mediante richiesta su Modello standard, anche on line sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia ([https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg\\_3\\_3\\_7.page](https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_3_7.page)) oppure recandosi personalmente presso un qualsiasi Ufficio locale del Casellario presso la Procura della Repubblica.

**Vi ringrazio per l'attenzione e la comprensione.**

**Per ogni quesito vi prego di scrivermi**

**Avv. Biagio Giancola**

**[giancola@martinellirogolino.it](mailto:giancola@martinellirogolino.it)**

## **DISCLAIMER**

**Queste diapositive sono state create per l'attività indicata in premessa.**

**Non sono di conseguenza una trattazione esaustiva sull'argomento e non possono altresì essere diffuse, riprodotte o citate al di fuori di questo contesto.**

**Si ricorda che le presentazioni costituiscono materiale didattico ai sensi della Legge 22 aprile 1941, n. 633 ss.mm.ii. Tutti appartengono all'autore. Non è consentita la copia né la riproduzione. La diffusione è consentita nei soli limiti della divulgazione scientifica, senza scopo di lucro e purché se ne citi la fonte.**

